

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5612 del 10/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito preparazione e confezionamento prodotti alimentari sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via dello Sport n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5792 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito preparazione e confezionamento prodotti alimentari sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via dello Sport n. 8

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 13/05/2021, acquisita al Prot. Com.le 5264 e da Arpa al PG/2021/80150, da **SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito preparazione e confezionamento prodotti alimentari sito in Comune di Sogliano al Rubicone Via dello Sport n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 5910 del 28/05/2021, acquisita da Arpaie al PG/2021/85495, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione in merito all'impatto acustico e successiva richiesta integrazioni Prot. Com.le 7674 del 07/07/2021, acquisita da Arpaie al PG/2021/106888;

Atteso che, a seguito di concessione di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni, in data 10/09/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 10572 e da Arpaie al PG/2021/139530;

Tenuto conto che in merito all'impatto acustico il Responsabile dell'endoprocedimento del Comune di Sogliano al Rubicone con nota Prot. Com.le 13100 del 09/11/2021, acquisita al PG/2021/172353, ha comunicato quanto segue: *“Esaminata la documentazione allegata all'istanza pervenuta; Preso atto della Valutazione di Impatto Acustico redatta in data 13.08.2021 dal Dr. Michelacci Stefano riguardante la compatibilità acustica delle sorgenti sonore della Ditta; Considerato che in data 21.10.2021 con nota pgn. 12434 venivano richiesti gli adempimenti e/o valutazioni di competenza in merito ai disposti normativi della L. 447/95 e s.m.i. a codesta Agenzia; Visto il parere espresso da ARPAE in data 05.11.2021- PG/2021/170759, assunto al protocollo comunale in data 08.11.2021 pgn. 13029, PARERE FAVOREVOLE; Visto che il parere espresso non evidenziava condizioni di criticità acustica e superamenti dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso i ricettori sensibili, non rilevando pertanto motivi ostativi all'esercizio dell'attività; con la presente si esprime parere favorevole in merito all'impatto acustico derivante dall'attività della Ditta in considerazione del fatto parere espresso da ARPAE in data 05.11.2021- PG/2021/170759, non evidenziava condizioni di criticità acustica e superamenti dei limiti di legge presso l'area oggetto di valutazione e presso i ricettori sensibili, non rilevando pertanto motivi ostativi all'esercizio dell'attività.”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 12590 del 26/10/2021, acquisito da Arpaie al PG/2021/165265, a firma della Responsabile Unità di Progetto Ambiente – Territorio – Edilizia Privata del Comune di Sogliano al Rubicone;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nell'atto comunale sopra richiamato, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SAIGI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F./P.IVA 03226310401) nella persona del Legale Rappresentante pro

tempore, con sede legale in Comune di Santarcangelo di Romagna (RN), Via Provinciale Sogliano n. 1041, per l'insediamento adibito preparazione e confezionamento prodotti alimentari sito in Comune di Sogliano al Rubicone Via dello Sport n. 8.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sogliano al Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpaè, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	SAIGI Società Cooperativa Agricola
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLO SPORT, 8 - SOGLIANO AL RUBICONE
Destinazione d'uso dell'insediamento	Macellazione e lavorazione carni
Potenzialità dell'insediamento	500 mc/anno - 3 mc/giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Degrassatore statico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. PONTE USO, S.P. 13 PONTE USO SOGLIANO AL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere espresso in data 13.10.2021 pgn. 92920:

- 1) Sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti ed attrezzature adibiti alle lavorazioni di carni avicole**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 4 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato, prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri/sostanze valgono i limiti previsti alla Tab. 3 dell'allegato 5 parte Terza D.Lgs 152/06 per gli scarichi in acque superficiali.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) **Eventuali modifiche ai prodotti detergenti e sanificanti utilizzati dovranno essere preventivamente comunicate a Hera, allegando le schede di sicurezza dei nuovi prodotti, per approvazione.**
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

degrassatore statico 2500 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali assimilate) posto prima di ogni trattamento depurativo, costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Devono inoltre essere presenti e mantenute costantemente pulite idonee reti per il trattenimento delle sostanze solide di scarto, in corrispondenza delle griglie o pilette di raccolta a pavimento, poste nel locale adibito alle lavorazioni.

7) Lo scarico non deve superare i seguenti valori massimi di portata: **500 mc/anno - 3 mc/giorno - 1,5 l/sec.**

8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

9) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui eventualmente prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

15) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, come soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.